CAMERA DEI DEPUTATI N. **2850**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TATARELLA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità dell'attività svolta dalla Nomisma spa

Presentata il 6 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Nomisma spa è stata costituita il 21 marzo 1981 dal presidente della Banca nazionale del lavoro (BNL), dottor Nerio Nesi, e dal professor Romano Prodi, per la promozione di ricerche sull'economia reale del Paese nell'interesse della banca patrocinatrice e di committenti pubblici o privati. Il capitale sociale iniziale è di lire 500 milioni: 495 milioni sottoscritti dalla BNL e 5 milioni da Prodi, che il giorno dopo, però, cederà la sua quota alla prima.

All'epoca il professor Prodi, oltre che titolare di cattedra presso l'università di Bologna, è anche consulente economico della BNL ed assume subito la carica di presidente del comitato scientifico di Nomisma (che terrà ininterrottamente dal 1981 al 1995). Direttore generale viene nominato il dottor Ponzellini che funge anche da « procacciatore d'affari » per la società.

Il bilancio del primo anno di attività è positivo: il fatturato supera infatti i 2 miliardi di lire con un utile di 26 milioni. Principali clienti sono l'Italsider (gruppo IRI), la Fiera di Bologna e diversi costruttori. L'anno successivo, quando Prodi è già un *manager* pubblico, il capitale sociale viene aumentato a lire 2 miliardi, il fatturato raddoppia (4 miliardi), l'utile sale a 32 milioni. Tra i committenti fanno il loro ingresso importanti società, come la SIP, ed enti pubblici come il Ministero degli affari esteri.

La svolta si ha nel 1984 quando aumentano sensibilmente i committenti, che passano dai 6 iniziali a 50 e, conseguentemente, anche i dipendenti che diventano 20, più 87 collaboratori. Il fatturato rag-

giunge in quell'anno circa i 5 miliardi di lire. Principali clienti (più dei due terzi) sono organismi pubblici e società a partecipazione statale, come l'Italstrade (gruppo IRI, ovviamente). Negli anni successivi troviamo altri clienti eccellenti come l'ENEL, l'Enichem, il Mediocredito Centrale, l'ENEA.

Dal 1989, anno in cui Prodi lascia la presidenza dell'IRI (che ricopriva dal 1982), Nomisma comincia a registrare consistenti *deficit* di bilancio: lire 544 milioni di perdite in quell'anno e 2 miliardi nel 1990. Nel 1991 il "buco" supera addirittura i 2 miliardi e mezzo di lire.

Ormai sull'orlo del fallimento, Nomisma riprende ossigeno grazie alle Ferrovie dello Stato che « provvidenzialmente », nel 1992, le affidano una commessa miliardaria.

Prima di entrare nel merito di quest'ultima è però opportuno approfondire gli aspetti del ruolo operativo del professor Prodi nella società bolognese. Citiamo al riguardo le risultanze dell'inchiesta portata avanti negli anni ottanta dal giudice istruttore, dottor Casavola, proprio su Nomisma. « È indubbio – scrive infatti il magistrato – che il professor Prodi ha esercitato un'elevata autorità in Nomisma e il comitato scientifico da lui presieduto è una struttura dominante rispetto al consiglio di amministrazione e all'assemblea dei soci. Il professor Prodi nomina i collaboratori esterni e i componenti del comitato stesso e attraverso le convocazioni periodiche del comitato, esamina preventivamente le proposte di attività avanzate dal direttore generale, ne valuta interesse, convenienza, rilievo finanziario: segue lo stato di avanzamento degli studi sulla base di periodici rapporti del responsabile della ricerca. Il professor Prodi esercita la sua autorità anche nella scelta dei componenti del consiglio di amministrazione, da lui designati sin dall'inizio e presenzia ai consigli di amministrazione e alle assemblee. Il consiglio di amministrazione, al contrario, si riunisce raramente e in occasione delle assemblee ordinarie o straordinarie che si tengono più spesso a Roma che a Bologna (....) ». Dall'indagine di Casavola emerge l'indiscusso controllo di Nomisma da parte del professor Prodi. Dal momento della sua costituzione in poi le vicende della società sono sempre state legate alle fortune politiche ed imprenditoriali del suo fondatore. Sembra quasi che il « professore » finalizzi il suo impegno di potente boiardo di Stato alla crescita della propria creatura.

Appena alla guida dell'IRI l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri finge di ignorare l'esistenza di uffici preposti alle ricerche ed alle analisi economiche, sociali e di mercato e fa affidare gran parte delle stesse a Nomisma. Se si presta, infatti, attenzione alla data dell'insediamento di Prodi al vertice del colosso pubblico, 3 novembre 1982, si può notare come la stragrande maggioranza di queste commesse siano state concluse e gestite successivamente.

Del resto, sempre il giudice Casavola, negli atti relativi alla citata inchiesta, sottolineava come trasparisse da più parti « un giudizio di inopportunità in ordine all'avere consentito, nella duplice veste, ricerche e di averle gestite con Nomisma allorquando i committenti erano società IRI e per non aver tempestivamente informato il comitato di presidenza » ed ancora come fosse indubbio che « le commesse furono volute per aiutare Nomisma che aveva bisogno di lavorare » e che « è verosimile l'idea che le stesse siano state affidate dalle società IRI perché a richiederle erano il presidente (....) ».

Il tanto stigmatizzato dalla sinistra « conflitto d'interesse » era più che mai evidente nel caso di Prodi, che dirigeva ad un tempo un ente pubblico e una società che dallo stesso riceveva strapagate commesse.

Nell'affidare questi incarichi di consulenza, Prodi contravveniva anche ad una precisa determinazione della Corte dei conti (n. 870 del 2 luglio 1966) enunciante il principio secondo il quale « l'ente pubblico deve provvedere alle esigenze connesse con l'espletamento della propria attività mediante l'utilizzazione del personale interno e solo in casi eccezionali, all'uopo da motivare, può fare ricorso alla

consulenza di estranei e in ogni caso per un periodo di tempo determinato ».

Sempre la Corte dei conti, con un'altra determinazione, la n. 1838 del 1985, nel riferire sulla gestione finanziaria dell'IRI per l'esercizio 1984, riaffermava che « il ricorso alle consulenze esterne doveva avere carattere eccezionale, non ripetitivo e non continuativo ».

A giudizio della magistratura contabile, la natura delle ricerche commissionate dall'IRI non giustificava il ricorso a consulenze esterne anche perché « gli argomenti trattati non presentavano aspetti di particolare attualità o complessità ».

Anche il collegio sindacale dell'IRI, nella seduta del 9 gennaio 1985, esprimeva la propria perplessità circa l'oggetto delle prestazioni, rilevando la « eccessiva frammentazione e ripetitività degli incarichi conferiti a soggetti diversi relativamente ad argomenti sostanzialmente identici o quanto meno strettamente analoghi » e in proposito chiedeva di conoscere « se le consulenze fossero state in verità espletate ».

Il fatto che queste ultime avessero un carattere di scarsa utilità è dimostrato dalla limitatissima risonanza che le ricerche elaborate hanno avuto. Non sembra, infatti, che siano state mai lette o utilizzate per le esigenze in previsione delle quali erano state richieste.

L'« Oscar » dell'inutilità spetta comunque allo studio che nel 1983 il Ministero degli affari esteri commissiona a Nomisma, senza uno « straccio » di gara ma rigorosamente a trattativa privata. La ricerca riguardava venti aree geografiche di prioritario interesse in relazione alle attività svolte dall'allora Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. Il costo della convenzione ammontò a 5 miliardi e 700 milioni di lire, ai quali si aggiunsero altri 150 milioni per un'analisi relativa agli effetti della cooperazione sul sistema produttivo italiano.

L'ufficio di ragioneria del Ministero del tesoro, distaccato presso il Ministero degli affari esteri, inizialmente respinse la convenzione richiedendo, dopo prolungate discussioni, che fossero acquisiti almeno i pareri richiesti dalla legge.

Sempre il giudice Casavola evidenziò come la convenzione fosse illegittima « perché ai sensi della normativa allora vigente, occorreva per la stipula una preventiva deliberazione del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) ».

Chiara, quindi, in quella vicenda come in altre, appare la volontà di eludere l'applicazione delle norme e di favorire Nomisma, attribuendole remunerate ed inutili consulenze. Ciò è desumibile da altri due fatti obiettivi e cioè l'anticipazione concessa sui compensi pattuiti e l'elevato costo della ricerca. Infatti, il 30 luglio 1983, appena 15 giorni dopo la ratifica della convenzione, furono anticipati dal Ministero degli affari esteri prima 900 milioni di lire e successivamente altri 300 milioni. Tale consulenza desta molte perplessità anche perché riferita a ricerche in un settore nel quale Nomisma non vantava alcuna competenza specifica: la qualità dello studio, del resto, lo dimostra ampiamente. Infatti dall'esame dei documenti appare chiaramente come la stessa fosse svolta soprattutto con la lettura di testi chiesti in prestito a biblioteche internazionali e con frequente ricorso al subappalto, peraltro vietato contrattualmente.

Interrogato dal giudice Casavola, il senatore Forte, a lungo responsabile della cooperazione, pronunciò un giudizio molto negativo sulla validità dell'opera sottolineando come la stessa si riferisse a « documentazione invecchiata, superficiale, in gran parte copiata su altre fonti di accesso come enciclopedie geografiche e annuari statistici, senza alcuna analisi dei problemi dei Paesi in questione ai fini di eventuali interventi ».

Inoltre, è interessante rilevare come gli studi prodotti sembra non siano stati consultati neanche dai cosiddetti addetti ai lavori. Non poteva essere altrimenti visto che gli stessi rappresentano quanto di più risibile si possa immaginare, risultando mal « scopiazzati » da vari testi e vertendo su argomenti di « estremo interesse » come il tasso di natalità degli asini somali o la

velocità di spostamento di capre, pecore e cammelli nel deserto.

Del resto i ricercatori « prestigiosi » (come Nomisma è solita definire i suoi collaboratori), che lavorarono all'elaborazione dello studio, erano nient'altro che dei giovani neolaureati che venivano spediti per vari giorni nei Paesi oggetto della ricerca.

Per questa vicenda furono rinviati a giudizio dal giudice istruttore Casavola, per il reato di peculato, due dirigenti di Nomisma ed alcuni alti funzionari del Ministero degli affari esteri. Il processo si concluse in una mattinata e furono tutti assolti. Sorprendente fu il comportamento del pubblico ministero che si comportò da difensore. Inoltre, non fu tenuta in alcuna considerazione la testimonianza del senatore Francesco Forte che conteneva elementi di estremo interesse. Il clima era quello degli anni ottanta, prima della rivoluzione di « mani pulite », di forte condizionamento della magistratura. Realtà, tra l'altro, rievocata dal giudice Casavola nella scorsa primavera. In una deposizione resa spontaneamente dinanzi ai giudici di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sull'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Roma, il magistrato ha ricordato come intorno all'istruttoria su Nomisma si siano intrecciate pressioni di ogni tipo. Casavola ha parlato di raffiche di interventi finalizzati a condizionare il procedimento giudiziario.

Vicenda ancora più scottante e sospetta è quella relativa al rapporto Prodi-Nomisma-Ferrovie dello Stato. Nel gennaio del 1992 l'allora amministratore straordinario delle Ferrovie dello Stato, Lorenzo Necci, costituisce due società. La prima è la TAV cui fa capo la costruzione del sistema alta velocità; la seconda è Metropolis, incaricata di gestire il patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato. Necci, inoltre, istituisce un comitato per le aree urbane, presieduto dalla senatrice Susanna Agnelli, e nomina Prodi garante per l'alta velocità con il compito di valutare le conseguenze della sua realizzazione. Incarico che il professore riveste per quasi un anno e mezzo, sino al maggio 1993, quando ritorna alla guida dell'IRI.

Nel 1992, su segnalazione di Prodi, come gli interessati hanno ammesso, Nomisma ottiene dalla Italferr-Sistav spa, una società di ingegneria controllata per il 95 per cento dalle Ferrovie dello Stato e per il restante 5 per cento dal Banco San Paolo di Torino, una commessa per l'elaborazione di ventiquattro ricerche sull'impatto ambientale relativo alla realizzazione dell'alta velocità. Per questo lavoro, e per altri quattro commissionati da diverse società delle Ferrovie dello Stato, l'istituto bolognese riceve 9 miliardi e 700 milioni di lire in sei anni, che rappresentano il 20 per cento del fatturato di Nomisma in quel periodo. La ricerca, divisa in 39 volumi (5200 pagine), secondo calcoli de *Il Giornale* di Feltri è costata quasi 2 milioni di lire a pagina, praticamente 5.500 lire a parola. Un costo esorbitante soprattutto se confrontato con il contenuto. Esaminandolo, infatti, capita spesso di imbattersi in banalità del tipo: « Occorre realizzare l'alta velocità perché il treno così è più veloce », oppure: « La zona della stazione Termini era un tempo linda e simpatica e poi si è degradata » e ancora (sempre su Termini): « La zona è principalmente frequentata da immigrati, in particolare extracomunitari, e vi sono localizzate in misura prevalente piccole pensioni molto degradate ». Per queste « argute analisi » il contribuente ha sborsato 10 miliardi di lire! Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Roma che ha recentemente disposto la perquisizione della sede bolognese di Nomisma ed il sequestro di una voluminosa documentazione.

Del rapporto tra Ferrovie dello Stato e Nomisma hanno parlato, in alcune conversazioni intercettate, anche Pacini Battaglia e Danesi, faccendieri oggi accusati per gravi reati di corruzione, che attribuivano proprio a questo legame il favore per Prodi di certi ambienti imprenditoriali « marci ».

Ma non ci sono solo le Ferrovie dello Stato. Numerosi altri organismi pubblici hanno avuto rapporti con Nomisma. Il Corpo forestale dello Stato, per esempio, nel 1985 ha commissionato all'istituto bolognese il Piano forestale nazionale per la « modica » cifra di 2 miliardi di lire. Sempre il Corpo forestale ha affidato alla so-

cietà bolognese, negli anni che vanno dal 1987 al 1992, altri studi per complessivi un miliardo e 280 milioni di lire.

Tra i suoi clienti Nomisma ha annoverato anche la Fisvi, presieduta da Saverio Lamiranda, che acquistò dall'IRI il gruppo alimentare Cirio-Bertolli-De Rica, rivendendo successivamente il comparto olio (Bertolli) all'Unilever, la multinazionale olandese di cui Romano Prodi è stato consulente. Questi legami di Nomisma con Fisvi dimostrano come già prima del 1993, anno della vendita incriminata che è costata a Prodi la richiesta di rinvio a giudizio, quest'ultimo conoscesse Lamiranda.

Molto sospette sono anche le fulgide carriere di molti ricercatori che hanno ottenuto importanti incarichi di lavoro o di consulenza, in aziende delle partecipazioni statali, dopo aver collaborato con Nomisma.

Un filone poi ancora da indagare, sia dal punto di vista giudiziario sia giornalistico, è quello dei rapporti di Nomisma con le amministrazioni locali per la redazione delle richieste di finanziamenti comunitari. Solo nel periodo che va dal 12 luglio al 14 settembre 1996, la società bolognese ha assistito, a pagamento, circa 1000 comuni ed enti pubblici.

L'acme dell'indecenza lo ha comunque raggiunto, nell'ottobre scorso, il presidente della amministrazione provinciale di Bologna, Vittorio Prodi, fratello di Romano, che ha esplicitamente invitato le amministrazioni comunali a rivolgersi a Nomisma per istruire le pratiche di finanziamento CIPE.

Il 26 gennaio 1996, inoltre, Nomisma, in associazione temporanea d'impresa con la Cles (diretta dal professor Paolo Leon, iscritto al PDS), è stata ufficialmente selezionata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e monitoraggio per i fondi strutturali comunitari, di competenza dei Ministeri. Insomma, Nomisma ha provocato, a suo favore, una chiara distorsione della concorrenza, ottenendo commesse non per la propria presunta qualificata competenza ma solo per gli indubbi appoggi politico-imprenditoriali dei quali ha goduto e continua a godere. Situazione che ha arrecato non pochi danni agli altri operatori del settore avendo assicurato alla societa bolognese una posizione dominante, certamente illegittima soprattutto ai sensi della normativa comunitaria vigente.

E proprio per fare luce su questa anomalia, che coinvolge il Presidente del Consiglio dei ministri, con la presente proposta di legge si intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività svolta dalla Nomisma spa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, composta da quindici deputati e da quindici senatori nominati, rispettivamente, dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza di ciascun gruppo.

ART. 2.

1. Il Presidente della Commissione è nominato di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare la liceità dei rapporti della società di studi economici Nomisma spa con enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica, quantificando anche il presumibile danno economico dagli stessi subito per l'affidamento di consulenze e ricerche ingiustificate ed onerose relativamente alla loro qualità ed utilità;

b) verificare eventuali rapporti tra Nomisma spa e società dirette da persone coinvolte in procedimenti giudiziari penali;

c) valutare se l'attività di Nomisma spa ha generato distorsioni e discriminazioni nel sistema della libera concorrenza di mercato.

ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, sia amministrativo. A tale scopo ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti e cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi e cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

1. Le persone che la Commissione intende ascoltare sono, di norma, convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula del giuramento e sono esaminate separatamente.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il Presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 6.

1. Ai fini dell'inchiesta può essere sentita la persona imputata o indagata in un procedimento penale, o che sia parte in un procedimento civile, amministrativo, avente ad oggetto gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge le indagini.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico delle persone stesse in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

ART. 7.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, la Commissione ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

ART. 8.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti e documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi a tali richieste.

ART. 9.

1. La Commissione è convocata per la propria costituzione dai Presidenti dei due

rami del Parlamento e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il Presidente, formano l'ufficio di presidenza.

ART. 10.

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

ART. 11.

1. Il componente della Commissione che ritiene di essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escusso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1.

ART. 12.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 13.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere, rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.

ART. 14.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno dalla data della sua costituzione.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale.

3. Se sulle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo delle dichiarazioni delle persone convocate, dei documenti e degli atti.

ART. 15.

1. La relazione di cui all'articolo 14 è presentata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 16.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite, in parti uguali, a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

PAGINA BIANCA

DDL13-2850
Lire 500